

Codice A1700A

D.D. 1 luglio 2024, n. 521

Accordo quadro in materia di didattica e formazione permanente fra la direzione Agricoltura della regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino (DISAFA). Approvazione bozza accordo.



ATTO DD 521/A1700A/2024

DEL 01/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Accordo quadro in materia di didattica e formazione permanente fra la direzione Agricoltura della regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino (DISAFA). Approvazione bozza accordo.

Premesso che la formazione in campo agricolo è da considerarsi strategica per trasferire le opportune conoscenze tecniche, economiche e normative ai titolari delle aziende agricole piemontesi al fine di favorirne la competitività e la gestione ottimale delle risorse ambientali e la tutela e la valorizzazione del territorio.

Dato atto che la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino hanno previsto nei loro rispettivi Statuti la formazione fra i loro compiti istituzionali.

Considerato che la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino concordano sull'opportunità di formare nel migliore dei modi possibili i giovani agricoltori piemontesi ove se ne ravvisi la necessità e pertanto intendono sottoscrivere un accordo di collaborazione per gli agricoltori della Regione Piemonte.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli “*Accordi fra le pubbliche Amministrazioni*”;

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 del - “*Modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e ss.mm.ii.;

- il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero*”

dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca", come convertito e modificato dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell'8/02/2016;

- i regolamenti dell'Università degli Studi di Torino in materia di didattica e formazione permanente;

- la Legge regionale Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63. Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale e la Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro;

- la Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 *"Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"*.

Considerato che:

- la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino hanno previsto nei loro rispettivi Statuti la formazione fra i loro compiti istituzionali;

- il DISAFA nell'ambito della propria mission, ha come finalità istituzionale l'istruzione superiore, l'alta formazione, la ricerca scientifica e tecnologica e in tale contesto promuove forme di cooperazione tra istituzioni, Enti, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;

- la Regione Piemonte, per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 *"Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"*, direttamente o mediante affidamento a terzi, svolge attività di informazione, formazione e di divulgazione (art. 11 l.r. 1/2019);

Vista la bozza di accordo quadro fra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino in materia di didattica e formazione permanente, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino ha già provveduto ad approvare, con Verbale del Consiglio di Dipartimento del 17/06/2024, la bozza dell'accordo quadro.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del d.lgs 165/2001;
- articoli 17 e 18 della l.r. 28/07/2008 n. 23.;

determina

- di approvare la bozza di accordo quadro fra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino in materia di didattica e formazione permanente, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di durata triennale, da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Torino;
- di individuare il dirigente Dr. Paolo Aceto come referente per conseguire le finalità dell'Accordo, programmare le iniziative e valutare i risultati, ovvero ciascun dirigente del Settore competente per materia della Direzione regionale Agricoltura nel caso della stipula di specifici accordi attuativi sulle diverse tematiche.
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010. Il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. accordo_quadro_Regione_DISAFA.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo Quadro

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

tra

REGIONE PIEMONTE

e

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E
ALIMENTARI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**IN MATERIA DI DIDATTICA E
FORMAZIONE PERMANENTE**

Torino, data

ACCORDO QUADRO

TRA

Regione Piemonte (C.F. 80087670016) con sede in Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino, rappresentata dal Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, dott. Paolo Balocco;

E

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino - DISAFA (C.F. 80088230018) con sede in I.go Braccini 2 – 10095 Grugliacco (TO), rappresentato dal Direttore prof. Carlo Grignani;

di seguito denominati congiuntamente le Parti,

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli “*Accordi fra le pubbliche Amministrazioni*”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 del - “*Modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca*”, come convertito e modificato dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell'8/02/2016;
- i regolamenti dell'Università degli Studi di Torino in materia di didattica e formazione permanente;
- La Legge regionale Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63. *Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale* e la Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 *Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro* .

PREMESSO CHE

- La Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino hanno previsto nei loro rispettivi Statuti la formazione fra i loro compiti istituzionali;
- Il DISAFA nell'ambito della propria mission, ha come finalità istituzionale l'istruzione superiore, l'alta formazione, la ricerca scientifica e tecnologica e in tale contesto promuove forme di cooperazione tra istituzioni, Enti, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
- La partecipazione del DISAFA al presente accordo si declina sia dal punto di vista progettuale che scientifico. Tale partecipazione si inserisce nella programmazione strategica triennale del DISAFA (Piano Triennale 2022-2024 - Obiettivo 3.2 Innovare e valorizzare la didattica, Azione 3.2.2.) che individua tra le proprie priorità lo sviluppo di forme di didattica innovativa e la revisione costante dell'offerta formativa al fine di renderla più adeguata a un contesto in continua evoluzione, prestando attenzione alla prospettiva di genere e anche attivando insegnamenti erogati in modalità digitale, per intensificare la sinergia tra didattica e ricerca, con particolare attenzione al Lifelong Learning e al reskilling professionale;
- La Regione Piemonte, per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 *"Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"*, direttamente o mediante affidamento a terzi, svolge attività di informazione, formazione e di divulgazione (art. 11 l.r. 1/2019);
- La Regione Piemonte, attraverso il Settore fitosanitario regionale, ai sensi dell'Art. 54 del D.lgs 19/2021, ha il compito di promuovere le attività di comunicazione per la protezione delle piante e ritiene fondamentale inserire nei corsi triennali e magistrali interventi formativi rivolti agli studenti.

**Quanto sopra premesso e considerato,
si conviene e si stabilisce quanto segue:**

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Oggetto e obiettivi dell'Accordo)

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune nel realizzare iniziative per la promozione e lo sviluppo di forme di didattica innovativa e della formazione permanente, con speciale riguardo alla formazione di giovani imprenditori, di agricoltori, di tecnici del settore.

Le Parti intendono contribuire all'aggiornamento continuo degli studenti dei corsi di Laurea, dei giovani imprenditori, di agricoltori, di tecnici del settore, facilitando le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, gestendo una ampia gamma di attività formative rivolte a destinatari tradizionali e non, in relazione a specifici interessi professionali e di sviluppo.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi.

Il DISAFA e la Regione collaborano alla progettazione e realizzazione di forme di didattica innovativa e di attività di formazione permanente in coerenza con le proprie specificità, mettendo a disposizione proprio personale e Strutture.

Art. 4

(Accordi attuativi)

Le modalità attuative delle attività oggetto del presente Accordo Quadro saranno di volta in volta regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto dell'Accordo stesso e della normativa vigente. Gli accordi attuativi disciplinano le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al trattamento dati. Gli accordi attuativi disciplinano altresì le Strutture coinvolte, la programmazione, lo svolgimento delle attività formative e l'individuazione delle risorse umane.

Art. 5

(Oneri)

Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all' art. 4 che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6

(Referenti)

Per conseguire le finalità dell'Accordo, programmare le iniziative e valutare i risultati, le Parti individuano i seguenti rappresentanti:

DISAFA individua come propri rappresentanti il prof. Simone Blanc e la Dott.ssa Valentina Maria Merlino.

Regione individua come proprio rappresentante il dott. Paolo Aceto, ovvero il Dirigente del Settore regionale competente per materia nel caso della stipula degli accordi attuativi.

Art. 7

(Durata)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del progetto.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti possono sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza nulla avere a pretendere l'una dall'altra.

Art. 8

(Trattamento dati personali)

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.

Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Art. 9

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Piemonte: PEC: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

- per il DISAFA : PEC: disafa@pec.unito.it

Art. 10

(Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

Art. 11

(Utilizzo dei segni distintivi)

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi e segni distintivi - da rilasciare espressamente per ciascuna occasione in cui l'altra Parte lo richieda - possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi, se non nei limiti dell'autorizzazione. Eventuali iniziative promozionali, finalizzate alla diffusione dell'attività oggetto del Accordo, dovranno essere concordate tra le Parti, eventualmente anche nell'ambito degli accordi attuativi.

Art. 12

(Revisioni, integrazioni e successivi atti)

Il presente Accordo può essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

Art. 13

(Modalità di esecuzione)

Il presente Accordo è redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed è composto da numero 6 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

Per la Regione Piemonte:

Il Direttore dott. Paolo Balocco

Per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari:
Il Direttore prof. Carlo Grignani